



Ordinanza n. 137 del 3 agosto 2017

OGGETTO: Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di Nogara (VR).

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in un allevamento nel Comune di Nogara (VR).

IL PRESIDENTE

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie del 27 luglio 2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di Nogara (VR);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ORDINA

1. L'istituzione di una zona di protezione così delimitata:

- Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a sud di via Mandello, a est della SS12, a sud di via Toccolo, a ovest e a sud di via S. Gabriele, a ovest e a sud di via Guasto, a est di via Gabbietta, a sud di via Cognare
- Comune di SALIZZOLE (VR): a ovest della SP48c, a sud della SP20, a ovest di via G. Rossini, a sud di via Dante Alighieri, a ovest di via Lavacchio, a sud di via Franchine
- Comune di SORGA' (VR): a est di via S. Pietro
- Comune di NOGARA (VR): a nord di via Spin, a est di via Montalto, di via Olmo, a nord della SR10, a ovest della SS12, della SP20
- Comune di ERBE' (VR): a sud di via Campagnola, a est di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa.

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza così delimitata:

- Comune di SORGA' (VR): a ovest di via S. Pietro;
- Comune di GAZZO VERONESE (VR): a ovest e a nord di via Dosso de Pol, a nord di via Ronchettrin, a nord-ovest di via Bastia, a ovest della SS12, a nord di via Frescà, di via Dante Alighieri, di via Olmo, a ovest della SP47a, a nord-ovest di via Frassino;
- Comune di CONCAMARISE (VR);
- Comune di NOGARA (VR): a sud di via Spin, a ovest di via Montalto, di via Olmo, a sud della SR10, a est della SS12, della SP20;
- Comune di ERBE' (VR): a nord di via Campagnola, a ovest di via Madonna, di via San Pietro, di via Pioppa Santa;
- Comune di ISOLA DELLA SCALA (VR): a nord di via Mandello, a ovest della SS12, a nord di via Toccolo, a est e a nord di via S. Gabriele, a est e a nord di via Guasto, a ovest di via Gabbietta, a nord di via Cognare;
- Comune di BOVOLONE (VR);
- Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR): a ovest di via Farfusola, di via Borgo, a sud-ovest di via Parti;
- Comune di SANGUINETTO (VR): a nord e a ovest di via Marchiorina, a ovest di via Bonzanini, a nord della SR10;
- Comune di TREVENUOLO (VR): a est della Sp25, a sud di via Venezia, a est di via Roma, a sud-est di via D.Alighieri, a est di str. Demorta;
- Comune di OPPEANO (VR): a nord-ovest della SP20, a ovest di via Corsina, della via SP21a, a sud di via Sorio, a ovest di via Croce, a sud della SP21, e a sud di via Corte Fabbriche, a ovest della SP51;
- Comune di CEREAL (VR): a ovest di via Favaletto, della SP48a, della SP2, a nord di via Brunel, a ovest di via Isolella Bassa;
- Comune di SALIZZOLE (VR): a est della SP48c, a nord della SP20, a est di via G. Rossini, a nord di via Dante Alighieri, a est di via Lavacchio, a nord di via Franchine;

3. L'adozione delle misure come di seguito specificate:

A) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)

a) censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;

- b) sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
- c) attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B) Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

- a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. E' adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- b) le carcasse sono distrutte quanto prima;
- c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
- d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui e' tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
- g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- h) il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
- i) sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
- j) è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
- k) sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse;
- l) è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- m) sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
- n) in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
- o) in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:

- I) il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- II) il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
- III) il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
- IV) il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
- V) può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione;

C) Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

- a) e' vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- b) e' vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza;
- c) In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:
 - I) pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
 - II) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda e' sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
 - III) pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - IV) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - V) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
 - VI) uova destinate alla distruzione;
- d) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

- e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
 - f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
 - g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
 - h) il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
 - i) è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina;
 - j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico;
 - k) Sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato Dott. Luca Zaia